

COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 137 del 15 dicembre 2011

OGGETTO: Approvazione Regulamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni dei plassi

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno 15 del mese di DICEMBRE, alle ore 12:00, convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la delegazione marina si è riunità la Commissione straordinaria. All'appello nominale risulta:

Содлоте е Nome	Carica	Pres.	Assen
1. Castaldo Giuseppe	Componente	SI	7,33611
2. Suraçe Antonia	Componente	S!	
3. Tortorella Maria Laura	Companente	SI	
	TOTALE PRESENTI/ASSENTI:	3	

Partecipa il Segretario Comunale dr. ssa Polimeni Stefania

VISTO il D.P.R. n.287 del 12 Ottobre 2010 pubblicato sulla G.U. n 254 del 29/10/2010, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni maffose ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000 ed è stata nominata la Commissione Straordinaria incaricata della gestione di questo Comune.

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione in merito alla regolarità contabile il responsabile dell'area Finanziaria ha reso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione in merito alla regolarità tecnica il responsabile dell'area Tecnica e Territorio ha reso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 52 del D.l.gs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- tra gli obiettivi prioritari di questa gestione commissariale vi è il ripristino della legalità;
- il Comune di Condofuri non possiede una organica regolamentazione per l'autorizzazione dei passi carrabili adeguata alla vigente normativa;
- le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei passi carrabili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) e del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 è successive modificazioni);

 il personale di Polizia Municipale comandato presso questo Ente ai sensi dell'art. 145 T.U.E.L. ha predisposto, d'intesa con il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio, una proposta di regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per i passi carrabili;

Vista ed esaminata l'anzidetta proposta di regolamento che si allega alla presente deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE,LL.";
- il D.lgs 285/1992 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visto il vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 64 del 18.08.1995;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di approvare il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per i passi carrabili, composto da n. 17 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farue parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, riconosciuta l'urgenza di dare immediato impulso alla sua attuazione.



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Approvato con Delibera C.S. n. 137 del 15 d. a mb. 2011

Sommario

Articolo 1 - Definizione	3
Articolo 2 - Autorizzazione	3
Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione	3
Articolo 4 - Durata della autorizzazione	3
Articolo 5 - Obblighi per il titolare	3
Articolo 6 - Diniego di autorizzazione	3
Articolo 7 - Procedimento	3
Articolo 8 - Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile	4
Articolo 9 - Tassa dei passi carrabili	4
Artícolo 10 - Concessioni a titolo gratuito	.,4
Articolo 11 - Segnale	
Articolo 12 - Rinuncia	4
Articolo 13 - Revoca	
Articolo 14 - Adempimenti in caso di revoca o di rinunzia	4
Articolo 15 - Provvedimenti e sanzioni	5
Articolo 16 - Norma di prima applicazione	
Artícolo 17 - Norma finale di rinvio	

Articolo 1 - Definizione

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, costituito da una interruzione del marciapiede, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Articolo 2 - Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata allà autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di una tassa annuale.

Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione

- 1. Il passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:
 - a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre manutenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
 - b) debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; in deroga all'art. 46 del Regolamento esecuzione del C.d.S. la distanza minima dalle intersezioni potrà, in casi particolari, essere ridotta a metri 3,00 e l'arretramento del cancello di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.
 - debboño poter consentire la rapida immissione del velcoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei velcoli, secondo le norme urbanistiche ed edifizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
 - d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Articolo 4 - Durata della autorizzazione

- 1. L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni dieci, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.
- L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.
- 3. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

Articolo 5 - Obblighi per il titolare

- 1. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

Articolo 6 - Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Procedimento

- 1. Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito della Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e dali presente regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiunto, il nulla osta dalla competente Area Tecnica e Territorio, e una volta completata l'istruttoria e rilasciata l'autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'ufficio tributi per la determinazione dell'importo dovuto.
- 2. Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.
- 3. Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di €. 30.00, a mezzo c/c. postale n. 12464897 intestato a Comune di Condofuri servizio di tesoreria, indicando la seguente causale: domanda autorizzazione passo carrabile, a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell'UTC e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale.
- 4. La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni

- per l'individuazione del locate o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S. e con le norme edilizie.
- Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà
 risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale
 rappresentanza.
- 6. Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 45 gg. solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

Articolo 8 - Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

Articolo 9 - Tassa dei passi carrabili

- Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di una tassa annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, verrà determinata dal competente ufficio tributi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP, cui si rinvia.
- 2. Per il primo anno la tassa dovrà essere versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 3. Per gli anni successivi, il versamento della tassa sarà effettuata entro il 31 gennaio della annualità corrente.

Articolo 10 - Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato ed i portatori di handicap motorio.

Articolo 11 - Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Articolo 12 - Rinuncia

- 1. Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinunzia al Comune 45 giorni prima della scadenza annuale.
- Ove non vi sia espressa rinunzia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 13 - Revoca

- Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- L'autorizzazione può essere revocata, altresi, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
 - a) per reiterata inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.
- In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.
- 4. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizione contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Articolo 14 - Adempimenti in caso di revoca o di rinunzia

 Nel caso di rinunzia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinunzia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'UTC.

2. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Articolo 15 - Provvedimenti e sanzioni

- Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992.
- 2. In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.
- 3. Al fine di regolarizzare le posizioni esistenti,i proprietari o comunque i titolari di immobili con passi carrabili già realizzati potranno presentare istanza, corredata da relazione particolareggiata a firma dell'avente titolo e documentazione fotografica, rappresentando lo stato di fatto. Tutti i passi carrabili accertati e non regolarizzati, a prescindere dalla data di realizzazione, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma precedente.

Articolo 16 - Norma di prima applicazione

Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili rilasciate da questa amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate, in deroga al comma 1 dell'art. 15, conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista.

Articolo 17 - Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Igs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Castaldo - Dr.osa Surace - Dr.ssa Tortorella

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Arch. Simone Gangemi mone Le me m	PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regularità contabile Dr.ssa Pable Commisso
E' copia conforma all'originale. IL SEGRETARIO COMUNALE	
Prot. N. Prot. N. 200456 - 120142 URP. PROT. INFORMATICO	PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ggi la DAL 12 - 01 - 2012 AL 27 - 01 - 2012
pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 consecutivi al sensi dell'art. 124 del digs n.267/20	giorni
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Stefania Polimeni